Roma,

|  |
| --- |
| Spett.le |
| **Ragione Sociale** |
| **Indirizzo** |
| **Cap Città**  **Stato** |
| **c.a.** |
| **Fax.** |
| **Tel.** |
| **E Mail:** |

**Oggetto: Affidamento diretto su MEPA (ex art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 ed ex art. 36, comma 6 D. Lgs. 50/2016) per la fornitura del servizio di revisione dei costi dei piani formativi di Consip S.p.A.**

Abbiamo il piacere di inviarVi il presente il presente Ordine di Acquisto per i servizi di seguito specificati e il “Contratto per i beni/servizi”.

Codice SMARTCIG:

Vi informiamo che il Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione è Francesco Licci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **DESCRIZIONE** | **DATA CONSEGNA/AVVIO SERVIZI** | **IMPORTO IN EURO** |
| **10** | **Servizio di revisione dei costi dei piani formativi di Consip S.p.A.** | **Dalla sottoscrizione del Contratto (\_\_/\_\_/2022)** | **\_\_\_,\_\_** |
| IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE al netto d’ IVA | | | {Euro } |

Riferimenti: Offerta del \_\_/\_\_/2022. Durata contrattuale: 36 mesi dalla stipula del contratto.

Il presente ordine di acquisto verrà sottoscritto dalla Consip S.p.A. dopo l’accettazione del “Contratto” e la comunicazione delle informazioni amministrative richieste riportate in ultima pagina.

Sono parte integrante del presente Contratto:

1. dettaglio economico;
2. capitolato tecnico.

**IMPORTANTE**

**Si precisa che le condizioni contrattuali recano sia disciplina afferente alla fornitura di beni sia disciplina afferente all’erogazione di servizi. Il presente rapporto dovrà intendersi disciplinato esclusivamente dagli articoli di interesse, a seconda della natura delle obbligazioni contrattuali oggetto dell’accordo.**

**Rispetto al Contratto che segue avente ad oggetto l’acquisizione del servizio di revisione dei costi dei piani formativi di Consip S.p.A., sono apportate le seguenti deroghe.**

**Con riferimento**

**all’art. 12 “verifica di conformità”**

La verifica di conformità verrà eseguita con la seguente cadenza temporale: all’invio da parte del fornitore di ciascuna Relazione di certificazione dei costi dei piani formativi di Consip S.p.A..

**all’art. 15 “Fatturazione e modalità di pagamento**”

I termini di pagamento sono previsti alla data ricevimento di ciascuna fattura.

**all’art. 15 “fatturazione e modalità di pagamento”**

Il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità: all’invio di ciascuna Relazione di certificazione dei costi dei piani formativi di Consip S.p.A..

**Riferimento ad esclusivo uso interno Consip S.p.A.:**

**RDO n. ; Ord. N. ; CdC: ; Rif.AA: EG; SMARTCIG:**

indice

[Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici 4](#_Toc100152825)

[Art. 2 - Oggetto 4](#_Toc100152826)

[Art. 3 - Durata 4](#_Toc100152827)

[Art. 4 - Aumento e diminuzione 5](#_Toc100152828)

[Art. 5 - Modalità di prestazione di servizi 5](#_Toc100152829)

[Art. 6 - Oneri ed incombenze a carico del fornitore 5](#_Toc100152830)

[Art. 7 –Servizio di Manutenzione (*se presente*) 6](#_Toc100152831)

[Art. 8- Garanzie 6](#_Toc100152832)

[Art. 9 - Livelli di servizio 7](#_Toc100152833)

[Art. 10 - Verifica di conformità 7](#_Toc100152834)

[Art. 11 – Penali 8](#_Toc100152835)

[Art. 12 – Corrispettivi 8](#_Toc100152836)

[Art. 13- Fatturazione e modalità di pagamento 8](#_Toc100152837)

[Art. 14 - Recesso 10](#_Toc100152838)

[Art. 15 - Risoluzione 11](#_Toc100152839)

[Art. 16- Divieto di cessione del contratto o cessione del credito 12](#_Toc100152840)

[Art. 17 – Brevetti, diritti d’autore e Manleva 13](#_Toc100152841)

[Art. 18 - Obblighi di riservatezza 13](#_Toc100152842)

[art. 19 - Obblighi di tracciabilità in tema di flussi finanziari 13](#_Toc100152843)

[Art. 20 - Obblighi nei confronti del personale 14](#_Toc100152844)

[Art. 21 - Osservanza delle norme previdenziali e di sicurezza 15](#_Toc100152845)

[Art. 22 - Obblighi relativi al codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 16](#_Toc100152846)

[Art. 23 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, art. 46 16](#_Toc100152847)

[Art. 24 – Trattamento dei dati 16](#_Toc100152848)

[Art. 25 - Foro competente 17](#_Toc100152849)

[Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali 17](#_Toc100152850)

[Art. 27 – Trasparenza dei prezzi 17](#_Toc100152851)

[Art. 28 – Subappalto 18](#_Toc100152852)

**CONTRATTO PER SERVIZI**

# Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

1. La presente acquisizione è stata realizzata dalla Consip S.p.A. (d’ora in poi anche Consip o Committente) in favore del fornitore.
2. Sono parte integrante del presente Contratto, il Documento di Stipula (*ove presente*), la RdO, il Capitolato tecnico, l’offerta economica, nonché i documenti eventualmente richiamati nel contratto, ancorché non allegati.
3. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
4. (*in caso di acquisti sul Mercato Elettronico - MEPA*), da quanto espresso in sede di “Premesse” nelle Condizioni particolari di RdO, nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.);
5. *ove applicabili*, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
6. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
7. dal Codice Civile;
8. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
10. dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
11. dal patto di integrità;
12. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
13. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;
14. *ove applicabile*, dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
15. ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall’A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
16. *ove applicabile*, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
17. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip S.p.A. nella sua qualità di Committente prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da, per quanto di rispettiva competenza.
18. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’AVCP (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

# Art. 2 - Oggetto

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura di servizi espressamente indicati nella RdO, nel Capitolato tecnico, nell’offerta economica.

# Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della stipula. I termini di durata del contratto sono indicati nel “Documento di stipula” (ove presente), nella RDO e nel Capitolato tecnico, e decorrono dalla stipula in caso di acquisto di servizi, salvo che non sia diversamente stabilito nel Capitolato Tecnico. Tali termini devono intendersi inderogabili***.*** Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.1, comma 1 della L. n. 120/2020.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per le sole prestazioni a carattere continuativo, la Committente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
3. Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto siano da intendersi come “solari”, ove non diversamente stabilito.

# Art. 4 - Aumento e diminuzione

1. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c)**.In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nel contratto.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, fermo restando il diritto della Committente di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le previsioni di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

# Art. 5 - Modalità di prestazione di servizi

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato tecnico, nonché secondo le direttive della Committente.
2. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Committente per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, la Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nel Capitolato tecnico o nella RDO.

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 D. Lgs. n. 50/2016.

**Gli articoli 6 e 7 trovano applicazione in caso di acquisto di soli servizi (ad es: sola manutenzione aggiuntiva HW e SW)**

# Art. 6 - Oneri ed incombenze a carico del fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo i termini e con le modalità indicate nel presente articolo, nella RDO e nel Capitolato Tecnico, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio.
3. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria o dell’eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

# Art. 7 –Servizio di Manutenzione (*se presente*)

1. Il Fornitore si obbliga a prestare, il servizio di manutenzione per il periodo di tempo espressamente indicato nel Capitolato tecnico o nella RDO, decorrente dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
2. Il servizio di manutenzione che dovrà essere prestato entro i termini e con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione della relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
4. Ove l’eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, il Fornitore, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali sino al momento della sostituzione della merce.
5. (*in caso di SW*) Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, ove presente, e comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
* invio delle riparazioni e degli aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
* consegna di ogni nuovo update dei Prodotti: la Committente avrà comunque facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intendono sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.

# Art. 8- Garanzie

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
2. (*in caso di acquisti di HW e SW*) Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d’uso.
3. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Nel caso in cui si renda necessario l’utilizzo di prodotti SW per l’esecuzione dell’appalto il Fornitore si impegna a richiedere per iscritto alla Committente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E’ facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded), sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
6. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura”.
7. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
8. In caso di inadempienza da parte del Fornitore anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. così come previsto dal successivo art. “Risoluzione”.

# Art. 9 - Livelli di servizio

1. I livelli di servizio sono quelli previsti nella RDO o nel Capitolato Tecnico*.*

# Art. 10 - Verifica di conformità

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. In caso di prestazione di servizi, la verifica di conformità verrà eseguita periodicamente, all’invio da parte del fornitore di ciascuna Relazione di certificazione dei costi dei piani formativi di Consip S.p.A., nella RdO e nel presente contratto.
3. In caso di prestazioni continuative,in corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico (*ove presente*) o nella RdO.
4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nella RdO e nel presente contratto, secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dal Fornitore.
5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato, ove necessario in contraddittorio con il Fornitore.
6. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata in caso di acquisto di servizi, “Data di accettazione dei servizi”.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta.
8. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 cod. civ..
9. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Committente si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
10. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Committente si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
11. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, la Committente potrà effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
12. In deroga a quanto sopra previsto, la Committente, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
13. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
14. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

# Art. 11 – Penali

1. Il Fornitore prende atto che la Committente applicherà le penali contrattuali previste nel Capitolato Tecnico che devono intendersi qui integralmente trascritte. Le penali di cui ai seguenti commi trovano applicazione nel caso in cui il Capitolato tecnico non le preveda oppure nel caso in cui non vi sia un Capitolato Tecnico.
2. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai livelli di servizio previsti al capitolato tecnico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 (uno) per mille del valore massimo del contratto.
3. Nel caso in cui l’applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all’art. 106 del D. Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo così come incrementato.
4. Il valore delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiungano il 10% di tale corrispettivo, la Committente avrà facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
6. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

# Art. 12 – Corrispettivi

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell’Offerta economica, nel Documento di stipula (*ove presente*) e nel dettaglio economico (*ove presente*) e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest’ultimo non sia diversamente disposto.
2. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

# Art. 13- Fatturazione e modalità di pagamento

1. *(il presente comma trova applicazione in caso di servizi a consumo*) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
2. Ciascuna fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine di acquisto e dovrà tassativamente riportare gli estremi del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l’indicazione del relativo prezzo unitario, il periodo di competenza della fattura.
3. In caso di subappalto e/o di subaffidamento, ogni fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l’esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione del Fornitore e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l’importo al netto dell’IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell’attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.
4. Nel caso in cui fosse necessario emettere una nota di credito a rettifica parziale o totale di una prestazione precedentemente fatturata, tale documento non dovrà avere segno negativo ma positivo.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip S.p.A. provvederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore e per l’eventuale sub affidatario, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea o Extracomunitario in ogni caso il Fornitore dovrà allegare alla fattura documento attestante il rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti vigenti nel proprio paese.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Consip S.p.A. si riserva di effettuare controlli a campione relativamente alla regolarità del DURC per la fase di stipula del presente contratto. In caso di esito negativo di tale controllo, la Consip S.p.A. procederà ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10 gennaio 2008.
8. Consip S.p.A. non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
9. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto, in caso di servizi in generale: documenti attestanti l’esito positivo della verifica di conformità.
10. La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003.Il Fornitore si impegna ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica seguendo le indicazioni contenute nell’ “allegato fatturazione elettronica”.

Nel caso di operatori economici esteri è accettata l’emissione di fattura cartacea che dovrà essere intestata alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, Ufficio Contabilità e Bilancio.

1. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Il bonifico, previo accertamento della Consip S.p.A. della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato al Fornitore presso l’Istituto di Credito Bancario indicato dal fornitore, dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 comma 5 e laddove applicabile, Consip S.p.A. procederà a corrispondere al Fornitore un importo pari al 99,50 (novantanovevirgolacinquanta) per cento dell’imponile fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell’imponibile verrà liquidato solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Si applicano le previsioni di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. Se diversamente indicato nell’ordine, mediante esplicita deroga scritta ai termini di cui sopra, il pagamento della fattura sarà effettuato entro i termini stabiliti nell’ordine di acquisto medesimo.
5. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip S.p.A. eventuali variazioni del suddetto conto corrente dedicato. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati nell’ordine, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip S.p.A. nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
6. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della Consip S.p.A., si applica quanto previsto dall’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. In caso di Raggruppamenti temporanei di impresa, con fatturazione pro quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati ai precedenti commi 5 e 6. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i medesimi dati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti, unitamente al prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle imprese.

# Art. 14 - Recesso

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, individuati ai sensi dell’art. 109 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4 ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
3. E’ altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
4. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
5. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
6. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
8. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all’art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
9. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente contratto e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all’art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
10. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.

# Art. 15 - Risoluzione

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
2. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
4. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
5. il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.A.C.;
6. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;
7. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritto d’autore”;
8. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
9. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
10. in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
11. nei casi di cui agli articoli intitolati: “Oneri e incombenze a carico del Fornitore”, “Verifica di conformità”, “Penali, “Risoluzione”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Brevetti e diritto d’autore”, “Obblighi di riservatezza”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Obblighi nei confronti del personale”, “Obblighi relativi al Codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, “Trattamento dei dati”, “Trattamento dei dati”, “Subappalto”;
12. nei casi di cui all’articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

1. Nel caso in cui, a fronte della diffida della committente comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa committente o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Fornitore Responsabile e/o dal Sub Responsabile, del Sub Responsabile e/o dei Terzi autorizzati nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali” richiamate negli artt. 28 e 29 del presente contratto.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
3. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
5. nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione***,*** qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
6. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
8. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
9. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
10. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altro Fornitore le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
11. (*ove applicabile*) La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
12. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

# Art. 16- Divieto di cessione del contratto o cessione del credito

1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

# Art. 17 – Brevetti, diritti d’autore e Manleva

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d’autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto dell’ordine di acquisto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
4. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.

# Art. 18 - Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.

# art. 19 - Obblighi di tracciabilità in tema di flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori (*ove sia possibile il subappalto*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto (*ove sia possibile il subappalto*) sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub contratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

# Art. 20 - Obblighi nei confronti del personale

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che la stessa Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.
7. Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente, unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell’esecuzione dell’appalto, un numero di telefono, un indirizzo e mail e, eventualmente, un numero di fax, facenti capo al Committente stesso. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile della fornitura o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicati alla Committente.
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga, pena l’applicazione delle penali, ad attivare all’interno del Fornitore ovvero nell’ambito dei rapporti tra Fornitore e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo: i) assoggettate al potere organizzativo; direttivo e disciplinare della Committente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte della Committente; iii) inserite nell’organizzazione della Committente.
9. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

# Art. 21 - Osservanza delle norme previdenziali e di sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in caso di ottenimento, da parte della Committente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell’art. 105 co. 10), la Committente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell’esecuzione del contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D. Lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. Il Fornitore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

# Art. 22 - Obblighi relativi al codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, predisposti dalla Consip S.p.A. e consultabili sul sito internet della stessa.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 231/2001; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati dalla Consip S.p.A.. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

# Art. 23 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, art. 46

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

# Art. 24 – Trattamento dei dati

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della Lettera di Richiesta d’Offerta che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta d’offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a rispettare la normativa in materia di protezione, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 29 Codice privacy e dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
8. In ragione dell’oggetto del contratto e dei servizi connessi, il Fornitore dovrà garantire che i servizi, ivi inclusi quelli di assistenza e manutenzione (anche da remoto), verranno resi nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR).

Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per l’espletamento dei servizi abbiano sede nell’UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Qualora l’espletamento dei servizi implichi il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

1. Nel caso in cui all’esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Consip S.p.A., dovessero risultare trasferimenti di dati extra UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, la Consip S.p.A. diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Consip S.p.A. ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

# Art. 25 - Foro competente

1. Per ogni controversia inerente alla presente fornitura ovvero i rapporti tra Committente e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il **foro di Roma** anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

# Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, la stessa comunica al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

# Art. 27 – Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
2. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
3. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
4. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
5. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
6. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa de Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

# Art. 28 – Subappalto

1. Qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.
2. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività: a) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; c) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso;d) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.

Resta inteso che il Fornitore si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip S.p.A. dell’intervenuta risoluzione.

1. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l’autorizzazione.
3. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A., in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della la Committente dei danni che dovessero derivare, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
8. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla la Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
9. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
11. La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
12. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del Fornitore subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte della Committente, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
16. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.
17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Fornitore ricorre alle prestazioni di soggetti terzi in conformità a quanto dichiarato in offerta e in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

***<inserire in caso di lettera commerciale***

|  |  |
| --- | --- |
| Consip S.p.A.  ----------------------------------- | Il Fornitore  -----------------------------------  (Firmato digitalmente) |

Per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole di cui agli artt. n.3 (Durata); n.4 (Aumento e diminuzione); n.6 (Oneri e incombenze a carico del fornitore); n.7 Servizio di manutenzione (se presente); n.9 (Livelli di servizio); n.10 (Verifica di conformità); n.11 (Penali); n.13 (Fatturazione e modalità di pagamento); n.14 (Recesso); n.15 (Risoluzione); n.16 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); n.17 (Brevetti, diritti d’autore e Manleva); n.18 (Obblighi di riservatezza); n.19 (Obblighi di tracciabilità in tema di flussi finanziari); n.21 (Osservanza delle norme previdenziali e di sicurezza); n.22 (Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); n.24 (Trattamento dei dati); n.25 (Foro competente); n.27 (Trasparenza dei prezzi); n.28 (Subappalto).

Il Fornitore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firmato digitalmente)

**ALLEGATO FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dal DM n. 55 del 3 aprile 2013, la Consip S.p.A. a far data dal 31 marzo 2015 non accetta più fatture che non siano emesse in formato elettronico. A tal fine si specifica che, oltre alle informazioni obbligatorie per legge, le fatture in formato elettronico per essere accettate, registrate e pagate devono contenere necessariamente (ove presenti) i campi indicati nella tabella sotto riportata.

Si precisa che i fornitori possono allegare alla fattura elettronica qualsiasi documento in formato PDF/A che fornisca ulteriori dettagli ed informazioni necessari alla lavorazione della stessa.

MEPA - Con riferimento a quanto disciplinato all’art. “Fatturazione” del file “Condizioni particolari di contratto”, si invia il prospetto riepilogativo dei dati necessari alla fatturazione elettronica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Campo | Valore | Descrizione funzionale |
| 1.1.4. | UFC4IQ | Codice IPA |
| 2.1.2.2 |  | Numero ordine di acquisto( 00 X YYYY) |
| 2.1.3.2 |  | Codice commessa |
| 2.1.3.4 |  | Nodo |
| 2.1.2.6 |  | Codice CUP |
| 2.1.2.7 |  | Codice CIG |
| 2.1.8.1. |  | Numero DDT |
| 2.1.8.2 |  | Data DDT |
| 2.2.1.15 |  | Tipologia costo (costo Consip S.p.A. o rimborso) |
| 2.2.1.16.1 |  | Indicazione se parte fissa o variabile (ove previsto nel contratto) |
| 2.2.1.4 |  | Oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento). Compilare una riga per ogni singola riga di ordine. |
| 2.2.1.5 |  | Numero di unità cedute/prestate |
| 2.2.1.7. |  | Data inizio periodo competenza |
| 2.2.1.8. |  | Data fine periodo competenza |

Gli eventuali allegati dovranno essere digitalizzati ed inseriti anche nella fattura elettronica in formato PDF/A. Nel caso in cui sia stato autorizzato un subappalto/subaffidamento il fornitore su ogni fattura (o in suo allegato pdf/A) deve indicare in modo esplicito se per le prestazioni oggetto della stessa si è avvalso o meno del subappalto/subaffidamento e deve fornire indicazione della società subappaltatrice/subaffidataria (indicando il codice fiscale della stessa, la competenza dei servizi resi e la tipologia di prestazione eseguita) specificando l’importo dell’attività eseguita da tale società.

Nel caso in cui il fornitore sia un RTI, se la fatturazione è effettuata dalla sola mandataria è onere della stessa specificare esplicitamente in ogni fattura la quota di attività svolta dalla/e mandante/i.

Se si tratta di attività svolta da consorzi deve essere indicata su ogni fattura (o in suo allegato pdf/A) la quota di attività svolta da ciascun partecipante attivo al consorzio.